

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Marzo 2010*



# Lavoro

## **Inps /Servizi per il cittadino: invio telematico della domanda di disoccupazione ordinaria (sportello virtuale).**

Sul sito internet dell'Istituto è disponibile la nuova procedura che consente agli utenti dotati di PIN di presentare per via telematica la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. L'architettura del sistema prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all'istruttoria ed al calcolo della prestazione, utilizzando i dati già in possesso dell'Istituto ed esposti nel Fascicolo del soggetto, consultabile dalla procedura DsWeb. Il sistema consente, inoltre, la pre-istruttoria automatica della richiesta che, in caso di esito positivo, è caricata direttamente negli archivi di gestione in stato "I" per passare alle fasi di elaborazione successive. Il nuovo servizio, pertanto, esegue l'elaborazione dei dati relativi alla domanda di disoccupazione, predisponendoli immediatamente, ove possibile, per il pagamento della prestazione.

## **Inps: inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario**

Chiarimenti sul concetto di convivenza: In occasione dell'estensione al figlio convivente del beneficio in oggetto, così come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 30/01/2009, con messaggio n. 19583 del 02/09/2009 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della convivenza, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'uopo interpellato, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio.

A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il richiedente la residenza nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.

Infatti, con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 30/01/2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della "convivenza", nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

## **Protocollo tra Ministero del Lavoro e Province per efficienza dei Centri Impiego**

Il Ministro del Lavoro ha incontrato il Presidente dell'Upi, per concertare azioni e strumenti in grado di potenziare, valorizzare e rendere più efficienti i 550 Centri per l'impiego gestiti dalle Province. Nell'incontro si è stabilito di dare il via ad un tavolo tecnico che, nel giro di un mese, definirà linee guida con le indicazioni sui servizi di assistenza e sugli standard di informatizzazione necessari per mettere in rete la banca dati dei Centri. L'intento è di arrivare alla definizione di un protocollo d'intesa volto, tra l'altro, a favorire la diffusione del voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso la rete delle Province italiane. La collaborazione ipotizzata con l'Upi rientra tra gli interventi che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali intende realizzare nei prossimi mesi per la mobilitazione attiva dei Servizi pubblici per l'impiego, nella fase di crisi, attraverso la diversificazione e l'aumento delle tipologie di servizi erogati a livello locale ai fini della facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le Province, invece, rappresenta una preziosa occasione per valorizzare il ruolo di sostegno allo sviluppo locale e di qualificazione dei servizi offerti dalla rete dei Centri per l'impiego.



## Tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

Con circolare Inps n. 36 del 9 marzo 2009 sono state definite le modalità attuative per il riconoscimento della somma erogabile in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi. Questi i requisiti per i collaboratori interessati:

Per aver diritto all'indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- ❖ **monocommitenza:** i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l'evento di "fine lavoro" (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- ❖ **dato reddituale riferito all'anno precedente:** per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell'anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, L 335/95, comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- ❖ **accredito contributivo nell'anno di riferimento:** deve essere accreditata presso la gestione separata nell'anno di riferimento almeno una mensilità;
- ❖ **assenza contratto di lavoro:** i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- ❖ **accredito contributivo nell'anno precedente:** devono essere accreditate, nell'anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.

L'erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro

La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall'interessato, alla sede INPS territorialmente competente nel termine ordinario di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le suddette condizioni.

## Sospensione dell'obbligo contributivo nell'apprendistato durante i periodi di congedo di maternità e parentale



I periodi di congedo di maternità e di congedo parentale sospendono la durata del rapporto di apprendistato. In questi casi, il termine finale del rapporto subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, ferma restando la durata complessiva originariamente prevista.

L'Inps precisa che analogo slittamento subisce, per tutto il periodo della sospensione, anche l'obbligo di versare la contribuzione in favore dell'apprendista.

## Disegno di Legge 1667-b “ Collegato Lavoro” definitivamente approvato

È stato approvato dal Senato il controverso disegno di legge 1167 contenente norme che incideranno sensibilmente sul diritto del lavoro e sul processo del lavoro. Viene innanzitutto abolito il tentativo obbligatorio di conciliazione che diventerà, pertanto, facoltativo ad eccezione dei cd. contratti certificati. Come si sa, il tentativo di conciliazione rappresenta per il lavoratore una possibilità concreta per chiudere in tempi rapidi la vertenza con il proprio datore di lavoro, utilizzando le sedi “stragiudiziali” attraverso l’assistenza del sindacato. Con la riforma il tentativo dovrà essere redatto con aspetti formali che lo renderanno simile ad un “mini-ricorso legale”, che spesso porterà il lavoratore a farsi assistere da un legale. Inoltre è previsto che la DPL (Direzione Provinciale del Lavoro a cui viene presentato il tentativo di conciliazione) formuli una proposta scritta che, se rifiutata senza adeguata motivazione, verrà tenuta in considerazione dal giudice in sede di giudizio. Le parti potranno inoltre optare di far decidere la controversia in via arbitrale. L’arbitrato è una sorta di giudizio assunto da una commissione composta da arbitri che possono giudicare “secondo equità”, cioè prescindendo dalla reale applicazione delle norme di legge e dei contratti collettivi, a meno che le parti non prevedano diversamente nel mandato per la risoluzione della controversia. Secondo ulteriori disposizioni del DDL il controllo giudiziale del giudice del lavoro dovrà limitarsi al “presupposto di legittimità” senza cioè entrare nel merito delle valutazioni tecniche, organizzative o produttive dell’imprenditore o del committente. Il giudice dovrà attenersi a tale disposizione tutte le volte che le norme di legge in materia contengano clausole generali e/o quando si tratti di controversie aventi ad oggetto l’instaurazione del rapporto di lavoro, il trasferimento d’azienda, il recesso ogni caso legato all’esercizio dei poteri datoriali. Come si sa la giurisprudenza già da tempo si è posta il limite di non entrare nel merito delle scelte “economiche” dell’imprenditore. Tuttavia la formulazione di questa disposizione ha una portata tale da mettere il giudice e il suo potere di giudicare in uno spazio ben più limitato.


Accanto a tale precetto di carattere generale il DDL prevede ulteriori norme di dettaglio:

- il giudice non potrà discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione e inerenti alla qualificazione del contratto di lavoro salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, vizi del consenso o di difformità tra quanto certificato e la successiva attuazione del rapporto di lavoro;
- nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento il giudice dovrà tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro certificati;
- nel valutare il risarcimento derivante dal licenziamento illegittimo dovrà essere tenuto conto dei parametri fissati dai contratti certificati, facendo venir meno quanto previsto dalla legge in tema di risarcimento per licenziamento;
- il giudice dovrà inoltre valutare ai fini del giudizio il rifiuto della proposta transattiva fatta in sede di conciliazione o da lui stesso formulata in prima udienza; qualora questa previsione si riferisca alla cd. “condanna alle spese di giudizio” per la parte soccombente, è evidente che ciò rappresenterà un potentissimo deterrente per il lavoratore nell’azione legale.

Cambiano inoltre le modalità per l’impugnativa del licenziamento, secondo lo schema che segue:



Schematicamente:



### Collegato lavoro: sottoscritta una dichiarazione comune

Presso il Ministero del Lavoro è stata sottoscritta una dichiarazione comune a sostegno dell'arbitrato quale strumento alternativo al giudice nelle controversie di lavoro, come disciplinato dal recente ddl 1167-B "Collegato al lavoro".

Il documento non è stato firmato dalla CGIL.



## DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti riconoscono l'utilità dell'arbitrato, scelto liberamente e in modo consapevole dalle parti, in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore della effettività delle tutele e della certezza del diritto. Le parti si impegnano pertanto a definire con tempestività un accordo interconfederale escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento della assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.

CGIL	.....	CIA	.....
CISL	.....	LEGA COOPERATIVE	.....
UIL	.....	CONF COOPERATIVE	.....
UGL	.....	UNCI	.....
CISAL	.....	AGCI	.....
CONFSAI	.....	CIDA	.....
SINPA	.....	CONFEDIR <sup>HIT</sup>	.....
CONFINDUSTRIA	.....	CUQ	.....
CONF COMMERCIO	.....		
CONFESERCENTI	.....	CIU-UNIONQUADRI	.....
CONFAPI	.....	CONF AIL	.....
ABI	.....	CONFEDERTECNICA	.....
ANIA	.....	CONSILP-CONF PROFESSIONI	.....
CONFSERVIZI	.....	USAE	.....
CONFETRA	.....	ASSOLAVORO	.....
CONFARTIGIANATO	.....	UNICOOP	.....
CNA	.....	COPAGRI	.....
CASARTIGIANI	.....		
CLAAI	.....		
CONFAGRICOLTURA	.....		
COLDIRETTI	.....		

Roma, 11 marzo 2010

## Lavoro occasionale accessorio: in arrivo monitoraggio, statistiche e controlli sull'uso regolare dei voucher

Le Commissioni Entrate e Prestazioni dell'Inps hanno svolto un lavoro congiunto sulle tematiche del lavoro occasionale di tipo accessorio. A giudizio della Commissioni, proprio la crescita registrata nell'utilizzo dei buoni lavoro impone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la massima attenzione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso un costante monitoraggio del fenomeno, anche in relazione ai costi per la gestione delle fasi amministrative ed operative ed eventualmente finalizzato anche a proposte per la semplificazione della normativa.



La normativa prevede che, per un valore netto del voucher da 10 euro nominali, il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore sia pari a 7,50 euro; il valore nominale è infatti comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (stabilita nell'aliquota del 13%), di quella in favore dell'INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.

Nel corso delle riunioni sono emerse criticità relativamente al rischio che, in caso di scorretta applicazione della normativa, si possa instaurare un processo di elusione delle regole poste alla base dei tradizionali rapporti di lavoro.

A tale riguardo, le Commissioni ritengono che occorrerebbe individuare i criteri per l'attivazione di uno specifico monitoraggio da parte dell'Istituto, anche affinando ulteriormente i sistemi di rilevazione statistica, con particolare riferimento ai periodi di lavoro.

Ritengono inoltre che sarebbe opportuno prevedere una adeguata campagna informativa per il corretto utilizzo dei buoni lavoro, da realizzare eventualmente in accordo con il Ministero del Lavoro e con l'INAIL, per rendere noti in particolare gli elementi essenziali del lavoro occasionale di tipo accessorio, come ad esempio la comunicazione preventiva.

## **Incentivo al reimpiego per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito**

Con i commi 7 e 8 dell'art. 1, il D.L. 78/09, conv. con mod. in L. 102/09, offre alcune possibilità incentivanti ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo o in cooperativa. Il comma 7 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009 aveva previsto che i datori di lavoro che senza esservi tenuti (e senza avere sospensioni in atto) assumono lavoratori licenziati o sospesi destinatari di ammortizzatori in deroga, relativamente agli anni 2009 e 2010, possono godere di un indennizzo pari all'indennità spettante ai lavoratori nei limiti di spesa autorizzati, per il numero dei mensilità o di giornate di trattamento integrativo non ancora erogato. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 78/2009, tale incentivo potrà essere corrisposto, in un'unica soluzione e previa dimissioni dall'impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un'attività autonoma, anche di micro impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Un analogo percorso è previsto, dal comma 8, per i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio (lavoro autonomo, anche micro impresa o associazione a cooperativa). Previa lettera di dimissioni, tali lavoratori potranno percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite; se il lavoratore rientra nella previsione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati), avrà inoltre diritto al trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Le norme di cui ai commi 7-8 dell'art. 1 D.L. 78/09 sono state rese operative dal decreto interministeriale n. 49409/09 che ne ha stabilito le modalità e le condizioni applicative.

Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009), per un numero di mensilità o di giornate pari a quelle autorizzate in favore del lavoratore e dal medesimo non ancora percepite al momento della presentazione della domanda di anticipazione. L'erogazione del beneficio è effettuata dall'INPS



# Fisco

## **Agenzia Entrate: versamento, mediante “modello F24”, dei contributi previdenziali e assistenziali in modalità dilazionata breve**



Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro in modalità dilazionata breve, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, si istituisce la causale contributo "PRCA" denominata "Aziende DM - Dilazione on line". In sede di compilazione del modello di versamento "F24", il suddetto codice è esposto nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS che è competente a riscuotere la contribuzione versata dal contribuente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" va indicata la matricola INPS del contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" va indicato il mese e l'anno di inizio del periodo di riferimento dei contributi da versare e nella colonna "a mm/aaaa" va indicato il mese e l'anno di fine del periodo di riferimento dei contributi da versare, entrambi nel formato "MM/AAAA".

Per consentire il controllo sulla corretta compilazione del modello F24 si rinvia alle specifiche tecniche di cui alla "tabella causali contributo" reperibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **Agenzia Entrate: disponibile l'Annuario 2009 su Internet e negli uffici delle Entrate**

L'Annuario raddoppia. Percorsi a tema aggiornati, più informazioni e meno difficoltà a orientarsi nel pianeta Fisco, anche grazie a un *refresh* dell'agenda fiscale, nella seconda edizione di questo utile vademecum per il contribuente. Tra le novità dell'Annuario 2009/2, una panoramica su scudo fiscale, investimenti agevolati con la Tremonti-ter, lavoro autonomo e lavori atipici dalla prospettiva del Fisco. La versione "bis" della pratica guida fiscale dell'Agenzia aggiorna così i contenuti del primo volume distribuito a luglio scorso, rendendoli sempre al passo con le ultime disposizioni fiscali. Anche questa nuova edizione dell'Annuario è consultabile sia sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sia sul quotidiano telematico Fiscooggi. Già a partire dai prossimi giorni, inoltre, la pubblicazione sarà disponibile in versione cartacea e distribuita in 180mila copie in tutti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. La nuova edizione si presenta con la stessa veste grafica della precedente e si divide in quattro aree tematiche. Ad aprire la pubblicazione è lo scadenario aggiornato degli appuntamenti fiscali del primo quadrimestre 2010, mentre la prima area è dedicata alle più recenti novità in tema di scudo fiscale, agevolazione Tremonti-ter, contrasto ai paradisi e arbitraggi fiscali e utilizzo delle compensazioni in materia Iva. I due percorsi a tema successivi si dedicano invece all'aspetto fiscale di lavoro autonomo e lavori atipici. Completa la pubblicazione un capitolo dedicato agli aggiornamenti alla prima edizione dell'Annuario 2009, con tutte le ultime novità sulla nuova comunicazione unica per l'avvio dell'impresa in caso di inizio attività, sulle ristrutturazioni agevolate, sulle detrazioni d'imposta per le spese sanitarie e sui nuovi termini del ricorso in appello.

La nuova edizione di questo pratico vademecum del contribuente anticipa una nuova stagione di pubblicazioni dell'Annuario in doppia edizione. L'obiettivo dell'edizione "bis" è duplice: fornire, in maniera sempre più aggiornata e dettagliata, tutte le informazioni su scadenze e adempimenti fiscali introdotti sia con la Finanziaria sia con le modifiche normative che subentrano nel periodo estivo con il documento di





programmazione economica, offrire al contribuente una guida sempre consultabile e al passo con le norme, per facilitarne la *tax compliance* tutto l'anno.

## **Agenzia Entrate: detrazione Iva auto, istruzioni agli uffici sul contenzioso pendente**

Nuove istruzioni sul contenzioso Iva auto. Con la circolare n. 13/E di oggi, l'Agenzia delle Entrate detta ulteriori chiarimenti ai suoi uffici per la gestione delle controversie pendenti in materia di detrazione Iva veicoli, con riferimento sia ai casi in cui il contribuente ha presentato la richiesta di rimborso analitica o forfetaria, sia ai casi non interessati dalle procedure di rimborso disciplinate dal decreto legge 258/2006.

In particolare, la circolare fa il punto sulle norme e sulla prassi in tema di rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di veicoli e spese accessorie - originariamente non detratta nel rispetto delle disposizioni nazionali poi "bocciate" dalla Corte di giustizia europea (causa C-228/05) - e illustra nel dettaglio gli effetti della sentenza comunitaria sul contenzioso pendente. Tra i chiarimenti forniti nella nuova circolare, la disapplicazione dei limiti alla detraibilità, pur operando anche relativamente ai rapporti tributari sorti prima della pronuncia, non ha effetto rispetto a quelli "definitivamente esauriti" alla data del 14 settembre 2006.

Il testo della circolare è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **Il Fisco lancia la nuova cartella semplificata, più facile capire come, dove e quando pagare il debito**



Meno carta e più informazioni utili per la nuova cartella di pagamento di Equitalia, che va in scena con un *look* tutto nuovo. Più facile da leggere e da capire, con meno pagine da sfogliare, tante spiegazioni "evita-incomprensioni", avvertenze confezionate di volta in volta "su misura" e una grafica più chiara e dinamica. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia battezza così il nuovo modello semplificato di cartella, che sarà obbligatoriamente adottato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 30 settembre 2010. La nuova cartella è il frutto anche del confronto di Equitalia con le associazioni dei consumatori all'interno del tavolo del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). L'intento è coniugare semplicità, chiarezza e brevità, per agevolare i destinatari del messaggio di pagamento semplificato, che sono i cittadini tenuti a versare somme da riscuotere tramite Equitalia, come ad esempio tributi, contributi previdenziali, ma anche sanzioni amministrative e diritti doganali. Ecco le principali novità della cartella semplificata.

**Quadro di sintesi già in prima pagina** - Un frontespizio più ricco e leggibile per la nuova cartella, che già in apertura offre un quadro sintetico del debito del contribuente, riassumendo in un prospetto *ad hoc* le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle modalità di pagamento, e indicando espressamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella entro cui si deve "saldare" il debito. Inoltre, per agevolare il contribuente la cartella indica se gli viene consegnata in qualità di coobbligato e non come debitore principale.

**Istruzioni più complete, immediato il dovuto e chiaro l'emittente** - Voltando pagina, il secondo foglio della cartella indica in alto a destra il nome e l'indirizzo dell'Ente che ha emesso il ruolo, rendendolo così immediatamente visibile. Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata "Dettaglio degli importi dovuti", che descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo elencata nella consueta area dedicata agli addebiti. Non solo. Nel nuovo modello le istruzioni sono più complete e dettagliano in maniera organica e puntuale come e dove pagare, fornendo anche le informazioni relative alla possibilità di accedere alla rateazione del pagamento, ora raccolte nella nuova sezione "Dilazioni di pagamento".

**Fogli avvertenze su misura** - La nuova cartella dedica più spazio anche alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo. L'obiettivo è circostanziare meglio cosa si chiede al destinatario della cartella e cosa può fare se ritiene di essere stato chiamato in causa per errore.

**In chiusura info utili "scaccia dubbi"** - La cartella si chiude con una nuova sezione chiamata "Informazioni utili", con tutte le spiegazioni, supportate dai riferimenti normativi, su spese di notifica, compensi di riscossione, interessi, somme aggiuntive, per rendere più fruibile il messaggio ed evitare al contribuente eventuali incertezze.



## Vita più lunga alla nuova Tessera sanitaria

Le nuove Tessere sanitarie avranno un anno di vita in più rispetto a quelle finora rilasciate. Varranno infatti sei anni le Ts nazionali o regionali di prossima emissione.

La nuova scadenza della validità è prevista dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio scorso, che aggiorna le disposizioni precedenti (decreto dell'11 marzo 2004).

La Tessera, nazionale o regionale, la cui scadenza è riportata sia sul fronte sia sul retro, sarà automaticamente riemessa prima del termine di validità, senza che il cittadino ne debba fare richiesta.

Indipendentemente dalla scadenza, una nuova Tessera sarà inviata al cittadino, sia in caso di variazione dei dati anagrafici sia in seguito a una richiesta di duplicato (per smarrimento, furto o deterioramento) presentata alla propria ASL o a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per quanto riguarda le Regioni autorizzate ad adottare una propria Tessera sanitaria, il decreto:

- riconosce la conformità della Tessera Sanitaria regionale della Toscana alle caratteristiche della Tessera Sanitaria (TS), pubblicando anche il layout della Tessera che, su richiesta della Regione, verrà a breve distribuita ai cittadini per poter fruire delle nuove funzionalità della stessa come CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

- pubblica il nuovo layout della Tessera Sanitaria regionale della Lombardia, anch'essa Carta Nazionale dei Servizi, apportando alcune modifiche di natura grafica. Il nuovo layout verrà adottato per le tessere di nuova emissione

## Villa a Cannes o loft a Londra: il Fisco italiano lo deve sapere

In viaggio 6mila lettere indirizzate ai proprietari di immobili in Francia e Gran Bretagna non dichiarati.

Se vi state godendo la vostra villa in Costa Azzurra o il vostro appartamento nella City e avete dimenticato di dirlo al Fisco, nei prossimi giorni ci sarà posta per voi. L'Agenzia delle Entrate continua con decisione la lotta all'evasione internazionale e questa volta fa tappa in Francia e Gran Bretagna, recapitando 6mila lettere ai contribuenti italiani che possiedono immobili non dichiarati.

### I destinatari della comunicazione

La lista dei contribuenti si è formata attraverso controlli incrociati effettuati dagli 007 delle Entrate grazie anche alle informazioni trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito della cooperazione internazionale ed è composta da cittadini italiani che risultano per il 2005 in possesso di immobili in Francia, in particolare nel dipartimento delle Alpi Marittime, nel quale rientra la Costa Azzurra, e a quelli proprietari di immobili in Gran Bretagna nell'anno 2008.

### Gli obiettivi

Con questa operazione l'Agenzia vuole informare sulle nuove regole, in vigore dall'anno d'imposta 2009, relative al monitoraggio fiscale degli investimenti e trasferimenti all'estero e invogliare i contribuenti a mettersi in regola nel caso di violazioni commesse negli anni precedenti, sottolineando che le attività di contrasto all'evasione internazionale sono state fortemente intensificate e che ravvedersi conviene dal momento che il contribuente può usufruire di una riduzione delle sanzioni.

### L'immobile al test del RW

I contribuenti che hanno tratto guadagno dalla proprietà di un immobile non potevano lasciare in bianco il modulo RW del modello Unico, pertanto sono invitati a regolarizzare la loro posizione fiscale. Infatti, se gli immobili sono stati locati o venduti generando una plusvalenza imponibile, in base alla normativa fiscale italiana, il contribuente era tenuto a indicare in Unico l'investimento immobiliare all'estero e dichiarare in Italia i redditi conseguiti. Se al contrario, fino all'anno d'imposta 2008, gli immobili sono stati tenuti a disposizione, il contribuente non era obbligato a dichiararli nel modulo RW, perché la Francia e la Gran Bretagna non li assoggettano a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. L'obbligo scatta, invece, a partire dall'anno d'imposta 2009.

### Nuove regole con Unico 2010

Nel rispetto delle nuove regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e trasferimenti all'estero, infatti, a partire dall'anno d'imposta 2009, tutti i contribuenti sono tenuti a indicare nel modulo RW del modello Unico gli immobili detenuti all'estero, anche se gli stessi non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, come nel caso di immobili tenuti a disposizione.



# Economia

## **Semplificazione: al via l'impresa in 1 giorno. A regime la Comunicazione Unica per l'avvio dell'attività d'impresa**



Si avvicina al termine il conto alla rovescia per semplificare la vita agli imprenditori e rendere possibile a tutti far nascere un'impresa in un solo giorno.

Si concluderà infatti il prossimo 31 marzo il periodo di sei mesi di sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio delle attività d'impresa. Prevista dalla Legge 2 aprile 2007, n.40, la Comunicazione Unica riguarderà gli oltre 6 milioni di imprese attualmente esistenti in Italia e tutti coloro che, dal prossimo 1° aprile, intenderanno aprire una qualunque iniziativa economica in forma d'impresa.

La Comunicazione Unica – ormai nota a tutti gli operatori professionali come 'ComUnica' - è la procedura attraverso la quale le nuove imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato indirizzato (per via telematica o su supporto informatico), alla sola Camera di commercio competente per territorio.

In pratica, la regia delle comunicazioni viene affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere - la loro società di informatica - diventano l'unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell'attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA (Agenzia delle Entrate) e per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). In questo modo, ComUnica rende possibile al neo-imprenditore o a chi un'impresa l'ha già, di dialogare con un solo soggetto in rappresentanza della Pubblica amministrazione (la Camera di commercio) che provvederà in modo del tutto trasparente a comunicare alle altre amministrazioni interessate i dati di competenza di ciascuna. Proprio a partire dal 1° aprile, inoltre, ComUnica consentirà di adempiere anche agli obblighi verso l'Albo ministeriale delle società cooperative.

La nuova procedura garantisce tempi certi e veloci per i riscontri: all'impresa giungerà infatti immediatamente - presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) - la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Al massimo nei sette giorni successivi, ciascuno degli altri enti coinvolti (INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate) garantirà l'evasione della eventuale pratica di propria competenza, restituendo i dati necessari al Registro delle Imprese che potrà, così, certificare l'esistenza e l'operatività della neonata impresa. La stessa procedura si applicherà ad ogni altro evento della vita di un'impresa (modificazioni e cessazione dell'attività), riducendo così ad un unico canale il flusso di tutte le notizie e informazioni che l'impresa è tenuta ad inviare alla pubblica amministrazione.

La fase di sperimentazione prevista dalla legge ha avuto la durata di sei mesi, durante i quali sono state inviate (fino allo scorso 14 marzo) alle Camere di Commercio oltre 94mila pratiche. La tabella evidenzia la sequenza mensile delle pratiche-pilota completate utilizzando la nuova procedura, in tutte le province italiane.

*(fonte: fiscoOggi)*



## Istat: nel 2009 crolla l'occupazione, persi 380mila posti di lavoro

Ora anche le statistiche confermano quello che è sotto gli occhi di tutti da oltre un anno. In Italia aumenta la disoccupazione. Gli occupati nella media 2009 sono infatti diminuiti di 380 mila unità rispetto alla media 2008. Lo comunica l'Istat, sottolineando che si tratta del primo calo annuale dal 1995. Il tasso di disoccupazione medio è salito al 7,8% dal 6,8% della media del 2008.

**DISOCCUPATI** - Il tasso disoccupazione nel quarto trimestre 2009 è salito all'8,6% (dato non destagionalizzato), il livello più alto dal 2001. Lo rileva l'Istat, sottolineando che i senza lavoro hanno raggiunto quota 2,145 milioni di unità, 369mila in più rispetto allo stesso periodo 2008. Nel quarto trimestre inoltre il numero di occupati cala dell'1,8%, pari a 428 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2008.

**CRESCIE LA DISOCCUPAZIONE ITALIANA** - Nella media del 2009 - sottolinea l'Istat l'occupazione si riduce su base annua del 1,6% (-380 mila unità). Alla flessione particolarmente robusta dell'occupazione maschile (-2% pari a 274 mila unità in meno rispetto alla media 2008) si associa quella meno accentuata dell'occupazione femminile (-1,1% pari a 105 mila unità). Il calo dell'occupazione si concentra al sud (-3% pari a 194 mila unità in meno) ma è alto anche nel nord (-1,3% pari a 161 mila unità in meno) mentre resta contenuto al centro (-0,5% pari a 25 mila unità in meno). Il risultato negativo dell'occupazione totale tiene conto della riduzione molto accentuata della componente italiana (-527 mila unità) controbilanciata dalla crescita, pur se con ritmi inferiori al passato, di quella straniera (+147 mila unità di cui 61 mila uomini e 86 mila donne). Nel complesso nel 2009 lavorano 23 milioni e 025 mila per un tasso di occupazione complessivo del 57,5% (-1,2 punti percentuali sulla media 2008).

**TREMONTIE SACCONI** - «Non ho ancora visto gli ultimi dati sull'occupazione diffusi oggi dall'Istat ma confermo quello che ho già detto nei giorni scorsi, e cioè che i dati medi del nostro Paese sono sostanzialmente dati di tenuta migliore degli altri Paesi e che sull'occupazione il dato italiano è migliore della media europea». Così il ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare gli ultimi dati in materia di occupazione. «L'ultimo dato che ci riguarda - ha aggiunto Tremonti - sulla disoccupazione ci attestava all'8,6% mentre la media europea supera il 10%. Non nego che c'è la crisi, l'ho detto per primo in tempi non sospetti che sarebbe arrivata, ma la disoccupazione in altri paesi arriva anche al 20%. Ribadisco - ha concluso il ministro dell'Economia - sono dati che preferiremmo fossero diversi ma sono migliori rispetto ad altri».

«Il dato medio della disoccupazione del 7,8% - gli fa eco il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi - si confronta con una media Eurozona del 9,4% secondo un differenziale che si conferma anche nel dato congiunturale di gennaio. Peggiori dei dati italiani sono stati quelli di molti Paesi tra i quali Francia, Svezia, Spagna che addirittura supera il 18% e gli stessi Stati Uniti nel 2009 hanno registrato una disoccupazione al 9,3%. Nonostante l'Italia sia un'economia fortemente esportatrice il riverbero della crisi sulla cessazione di rapporti di lavoro è stato contenuto dalla decisione di utilizzare strumenti come i contratti di solidarietà e la cassa integrazione sotto varie forme».

**DAMIANO** - Di tutt'altro parere Cesare Damiano, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera: «Gli ultimi dati Istat confermano la gravità della caduta dell'occupazione. Tra il 2008 e il 2009 sono stati persi quasi 400 mila posti di lavoro. Non vorremmo sentire nuovamente le rassicurazioni del ministro Sacconi che tutte le volte ci spiega che il nostro tasso di disoccupazione è al di sotto della media europea». «Quello che il ministro Sacconi dimentica sempre di dirci - prosegue Damiano - è che il dato più rilevante è costituito dal tasso di attività che si attesta al 57,5% con un calo dell'1,2% ed è tra i più bassi dell'Ue. Sottovalutare ancora i problemi occupazionali sarebbe colpevole». Per Damiano «il governo anziché tingere artificialmente di rosa la situazione, a puro scopo elettorale, farebbe bene a dire la verità e a mettere in cantiere misure idonee per uscire dalla crisi: una politica industriale che guardi all'innovazione e individui i settori strategici; l'adozione di ammortizzatori sociali universali; il potenziamento del reddito delle famiglie per stimolare i consumi interni, come da tempo chiede il Pd con le sue proposte».



# Giurisprudenza

## **Cartella INPS e giudice dell'impugnazione**

Con ordinanza n. 6539 del 18 marzo 2010 le Sezioni Unite della Cassazione, definendo un regolamento di competenza, hanno affermato che le cartelle di pagamento dei contributi previdenziali emesse dall'INPS vanno impugnate dinanzi al giudice del lavoro e non a quello tributario.

## **Licenziamento per condotta colposa**

Con sentenza n. 5548 dell'8 marzo 2010, la Cassazione ha affermato che una violazione dei doveri di cautela e di attenzione è pregiudizievole del rapporto fiduciario e passibile di licenziamento. La Corte ribadisce che la semplice condotta colposa del lavoratore, quando è abbinata ad un rapporto fiduciario, come può essere la custodia di beni patrimoniali dell'azienda, può portare al provvedimento disciplinare del licenziamento

## **Licenziamento per utilizzo di carta di credito aziendale per uso personale**



Nel valutare la proporzionalità tra sanzione del licenziamento e la natura dell'illecito del dipendente, la Corte di Cassazione si è espressa per la legittimità della giusta causa nel caso di improprio utilizzo della carta di credito aziendale da parte del dipendente. ( Sent. 6956/2010 ).

## **Requisiti per l'indennità di accompagnamento**

La dichiarazione sostitutiva del proprio reddito fa fede fino alla prova contraria

In tema di richiesta di indennità di accompagnamento, la dichiarazione sostitutiva del proprio reddito fa fede fino alla prova contraria e non è lecito richiedere – ai fini della corresponsione dell'assegno – che l'interessato non risulti ricoverato presso un ospedale.

La Corte di Cassazione (sent. nr. 1585/2010) ha censurato la decisione d'appello con la quale veniva negata tale indennità al richiedente in quanto non poteva ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare il possesso di un reddito familiare non superiore ai limiti di legge, l'esibizione di autocertificazioni, occorrendo altresì la certificazione dei competenti uffici finanziari, e non era stata prodotta la certificazione di mancato ricovero in strutture statali o di godimento di altre prestazioni incompatibili.



## Reato di truffa la detrazione di assegni familiari non corrisposti

La Corte di Cassazione consolida la sua posizione nella sentenza 8537/2010

Il datore di lavoro che non eroga gli assegni familiari ai dipendenti che ne hanno diritto, pur percependoli dall'ente previdenziale e trattenendoli per sé, commette il reato di truffa e come tale soggetto a sanzioni penali. E' consolidata la posizione in merito della Corte di Cassazione, anche nella recente sentenza 8537/2010.

### 1) Art. 640 Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (1).

(1) *Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.*

### Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (1).

(1) *Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.*

## Assenza del lavoratore alla visita fiscale giustificata da un'esigenza di solidarietà

Gli esatti parametri con i quali va ritenuto assente ingiustificato un lavoratore dalla visita fiscale di controllo durante la malattia che comporta la mancata percezione della relativa indennità, sono stati chiariti dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza 5718/2010, dalla quale si evince un criterio maggiormente estensivo rispetto alla rigidità espressa dall'Inps. In particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito. Nella specie, la situazione adottata dal lavoratore, e accertata dalla sentenza impugnata, configura un'esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare (consistita, in particolare, nell'assistenza alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari), senz'altro meritevole di tutela nell'ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione.

## Licenziamento disciplinare e giusta causa

Il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, deve essere considerato di natura disciplinare e non rientrante nella qualificazione della giusta causa. La preziosa distinzione, è stata operata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6437/2010.

Il Giudice del lavoro del Tribunale in accoglimento della domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, dichiarava la nullità del licenziamento intimatogli e ordinava la reintegra con condanna della società al risarcimento dei danni. Il giudice, in particolare, rilevava che la società, violando l'art. 7 della l. n. 300/70, nella lettera di recesso, per motivare la giusta causa, aveva richiamato la recidiva "nell'addormentarsi in servizio" (con riferimento ad un precedente analogo episodio). La società proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado. La Corte di Appello, in accoglimento del reclamo, rigettava le domande proposte dal lavoratore e lo condannava alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale, "qualificato" il licenziamento non come "disciplinare", bensì come "licenziamento per giusta causa", ha ritenuto "superfluo esaminare se siano state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare".

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso.

(./...)



In base al principio costantemente affermato dalla Corte – hanno osservato i giudici - e che qui va ribadito, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente anche dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa.

La sentenza Impugnata, qualificando il licenziamento de quo come "per giusta causa" ma non come "licenziamento disciplinare", e ritenendo nella fattispecie "superfluo" esaminare se fossero state o meno scrupolosamente rispettate le procedure in tema di licenziamento disciplinare, ha disatteso in pieno il suddetto principio e tanto basta per cassare la impugnata sentenza.

## **Non é titolo esecutivo l'assegno postdatato**

Un assegno postdatato che non risulta coperto, non può costituire titolo esecutivo idoneo a disporre il pignoramento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in sentenza 5069/2010. La Corte d'appello aveva disposto gli atti esecutivi nei confronti del firmatario di u assegno privo risultato poi privo di copertura. Era egli stesso a proporre ricorso alla suprema Corte.

L'assegno in questione – hanno osservato i Giudici - è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.

Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.

L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dell'articolo unico della Legge 28.4.1967 n. 263, dell'art. 119 della legge sugli assegni n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro ha comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. 6890).

Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118.

Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la norma dell'art. 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933.

Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.

E se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.

Deve ritenersi, pertanto, che la parte non poteva agire esecutivamente, come invece ha fatto, in base al titolo in esame. Sentenza d'appello, conseguentemente annullata.





**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

